AREU
Sistema Socio Sanitario
Regione Lombardia

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

485 / 2021 del 30/12/2021

***Oggetto*: CONTRATTO DI COMODATO D'USO TRA AREU E ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA VALLE SABBIA PER I LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO (MSA1) DI AREU.**

Agenzia Regionale Emergenza Urgenza
Via a. Campanini 6, 20124 Milano \ CF e P. Iva 11513540960
T 02.67129001 - F 02.67129002 \ M protocollo@pec.areu.lombardia.it
www.areu.lombardia.it

OGGETTO: CONTRATTO DI COMODATO D'USO GRATUITO TRA AREU E ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA VALLE SABBIA PER I LOCALI DA DESTINARE ALLO STAZIONAMENTO DEL MEZZO DI SOCCORSO AVANZATO (MSA1) DI AREU.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 845/2021, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che AREU:

- è un Ente Sanitario disciplinato dall'art. 16 L.R. 30.12.2009, n. 33 (come modificata dalla L.R. 14.12.2021, n. 22) e attivato dalla DGR n. 2701/2019 e dalla DGR n. 4078/2020, con il compito di coordinare e garantire l'indirizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema di emergenza urgenza sanitaria territoriale sull'intero territorio di riferimento, sviluppando l'integrazione a rete dell'assistenza intra ed extraospedaliera, implementando e rendendo omogeneo nel territorio della Regione il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero;
- in adempimento a quanto prescritto nella DGR n. IX/1964/2011 "SOCCORSO SANITARIO EXTRAOSPEDALIERO – AGGIORNAMENTO DD.GG.RR. N. VI/37434 DEL 17.7.1998, N. VI/45819 DEL 22.10.1999, N. VII/16484 DEL 23.2.2004 E N. VIII/1743 DEL 18.1.2006", AREU ha attuato un processo di riorganizzazione del servizio di soccorso sanitario in emergenza urgenza extraospedaliero, anche attraverso l'assegnazione in convenzione delle postazioni di soccorso relative al soccorso sanitario (118) in forma continuativa;

CONSIDERATO che nell'ambito della predetta riorganizzazione, in base all'analisi dei dati inerenti alle missioni di soccorso sanitario, si è determinato di ridefinire la postazione del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello (MSA1) operativo in Valle Sabbia (BS);

DATO ATTO che:

- l'Associazione Volontari Ambulanza Valle Sabbia, con sede in Vestone (BS), Via Riverberi 1, C.F. 96006210171, detiene in comodato d'uso un immobile, sito in Vestone (BS), Via Rinaldini n. 43, di proprietà del Comune di Vestone;
- alcuni locali dello stesso sono stati già concessi in sub-comodato d'uso gratuito ad AREU per un periodo di tempo di sei anni a partire dal 01.07.2015, come da Delibere AREU n. 184 del 07.07.2015 e n. 264 del 31.08.2018;
- con nota prot. AREU n. 2021/ 19826 del 01.12.2021 l'Associazione Volontari Ambulanza Valle Sabbia ha comunicato di non voler rinnovare, alla scadenza prevista per il 31.12.2021, il vigente contratto di sub-comodato d'uso gratuito, alle medesime condizioni ivi previste;

PRESO ATTO che l'Associazione ha rappresentato la necessità di ottenere da AREU un adeguamento del rimborso delle spese sostenute per la gestione dei locali in base a quanto sostenuto, stimato in Euro 8.000,00 annui, fermo, in ogni caso, il rimborso da parte di AREU nel limite delle spese effettivamente sostenute annualmente e rendicontate dall'Associazione;

CONSIDERATO che a seguito di intercorsa corrispondenza, note prot. AREU n. 21033 del

22.12.2021, n.21084 del 23.12.2021, n. 21158 del 24.12.2021, 21237 del 28.12.2021 e n. 21251 del 28.12.2021 è stato concordato tra le parti il contratto di comodato d'uso gratuito, allegato al presente provvedimento;

RICHIAMATO l'art. 15, comma 1, della Legge n. 241/1990 recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" il quale prevede che "anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";

CONSIDERATO che il locale messo a disposizione dall'Associazione Volontari Ambulanza Valle Sabbia è idoneo sotto i profili operativi per lo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello (MSA1) ovvero altro mezzo di soccorso individuato da AREU, come verificato del Direttore dell'AAT 118 BRESCIA;

DATO ATTO che le Parti, nell'ambito del contratto di subcomodato d'uso, hanno definito che:

- tutti gli interventi di manutenzione di carattere straordinario per la conservazione dei beni oggetto del presente contratto sono a carico di AREU, salva preventiva autorizzazione da parte dell'Associazione. Al fine di poter garantire interventi manutentivi di carattere ordinario quanto più possibile tempestivi, vista la destinazione d'uso dell'immobile, viene concordato che gli stessi verranno effettuati dall'Associazione nel più breve tempo possibile, previa segnalazione scritta da parte di AREU ovvero di chi dallo stesso autorizzato. Le spese per gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria vengono rimborsate da AREU, nel limite di quelle documentate, previa verifica dell'idonea documentazione a supporto di quanto realmente sostenuto e previa rendicontazione annuale da parte dell'Associazione;
- le spese per l'erogazione dell'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, le pulizie e quant'altro necessario per permettere l'ordinario uso dei locali oggetto di comodato sono sostenute dall'Associazione e così rimborsate da AREU: le spese per le utenze in proporzione ai millesimi di superficie occupati, quantificati in 450/1000 e quelle relative al servizio di pulizia ad imputazione diretta, entrambe, in ogni caso, previa verifica da parte di AREU dell'idonea documentazione a supporto di quanto realmente sostenuto e previa rendicontazione annuale da parte dell'Associazione;
- l'impegno di spesa previsto a carico di AREU relative alle utenze, pulizie ed eventuali interventi manutentivi ordinari e straordinari autorizzati, per l'immobile in oggetto è stimato in € 8.000,00/anno (IVA compresa);

DATO ULTERIORMENTE ATTO che il contratto ha durata di 3 anni decorrenti dal 01.01.2022 con esclusione del tacito rinnovo;

RITENUTO pertanto, per le motivazioni sopra riportate, di poter procedere alla stipula del contratto di sub-comodato d'uso gratuito con l'Associazione Volontari Ambulanza Valle Sabbia;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare e autorizzare la sottoscrizione del contratto di sub-comodato d'uso gratuito, allegato e parte integrante del presente provvedimento, tra l' Associazione Volontari Ambulanza Valle Sabbia, con sede in Vestone (BS), Via Riverberi 1, C.F. 96006210171 e AREU, avente ad oggetto alcuni locali dell'immobile di proprietà del Comune di Vestone concesso in comodato d'uso all'Associazione Volontari Ambulanza Valle Sabbia, meglio individuati nella planimetria allegata al contratto, per lo stazionamento del Mezzo di Soccorso Avanzato di 1° livello (MSA1) e del relativo equipaggio;
2. di stabilire che il predetto contratto di comodato ha durata di 3 anni decorrenti dal 01.01.2022 con esclusione del tacito rinnovo;
3. di dare atto che le spese relative alle utenze, pulizie ed eventuali interventi manutentivi ordinari e straordinari autorizzati, saranno sostenute direttamente dall'Associazione Volontari Ambulanza Valle Sabbia e rimborsate, a seguito di verifica delle rendicontazioni, da AREU per un importo stimato di € 8.000,00/anno (IVA compresa), per il quale si procederà alla registrazione ai competenti conti di bilancio al momento della validazione della relativa rendicontazione annuale;
4. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore della S.C. Affari Generali e Legali;
5. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Per il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi come da delega acquisita agli atti dell'Azienda Albonico Andrea

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Il Direttore Generale Alberto Zoli

CONTRATTO DI SUBCOMODATO D'USO GRATUITO

TRA:

ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA VALLE SABBIA (di seguito per brevità Subcomodante), con sede in Vestone (BS), Via Rinaldini, 43, Codice Fiscale 96006210171 in atto rappresentata dal Sig. Marco Pasini in qualità di Presidente pro-tempore.

E

AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA (di seguito per brevità Subcomodatario o AREU), con sede in Milano, Viale Monza. 223 e sede amministrativa in Milano, Via Alfredo Campanini, 6 (C.F./P.IVA 11513540960), in atto rappresentata dal dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro tempore, nella sua qualità di Direttore Generale.

Congiuntamente definite Parti, le quali convengono e stipulano:

1. Il Subcomodante, previa acquisizione di formale consenso da parte del proprietario del bene immobile, concede in Subcomodato d'uso gratuito al Subcomodatario che a tale titolo riceve e accetta, per l'uso di seguito indicato, parte del seguente immobile sito in Vestone (BS), Via Rinaldini 43, composto dai seguenti vani identificabili nella pianta planimetrica allegata (consegnata a mezzo posta certificata in formato .pdf):

   - Centrale Operativa mq 12.03;
   - Disimpegno 1 mq 10,68;
   - Pranzo Soggiorno mq 27,61;
   - Angolo Cottura mq 5,53 (in utilizzo anche ai Volontari dell'Associazione);
   - Deposito medicinali mq 5,53;
   - Camera Volontario mq 11,51;
   - W.C. * 1 mq 3,25;
   - Camera Infermiere mq 11,03;
   - W.C. * 2 mq 3,28;

   oltre ad un posto auto scoperto e un garage (identificato in planimetria: Garage Medicalizzata MQ 27,72) per l'idoneo stazionamento dell'automezzo di soccorso. La porzione di immobile oggetto del presente contratto, così come planimetricamente identificati nella pianta, (all. 1) e la relativa autorizzazione sanitaria n. 3/SO del 25/08/2014 rilasciata dall'ASL di Brescia (all. 2), (consegnati a mezzo posta certificata in formato .pdf) versa nello stato di manutenzione di cui all'allegato verbale di consegna contestualmente sottoscritto dalle parti. Il Subcomodatario dichiara che il Responsabile dell'Articolazione Aziendale Territoriale – ATT di Brescia ha visitato la parte dell'immobile in parola, riconoscendone la conformità alle caratteristiche e alle condizioni di cui al verbale di consegna, nonché l'idoneità dello stesso all'uso determinato dalle parti. Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo dell'immobile dovranno essere improrogabilmente sollevate in sede di sottoscrizione del verbale di consegna e risultare per iscritto sul verbale stesso.
2. Il Subcomodatario si servirà del bene sopra descritto, con la dovuta diligenza, esclusivamente per il seguente scopo: stazionamento equipaggio e automezzo del Mezzo di Soccorso Intermedio - MSI, ovvero, previa autorizzazione scritta del Subcomodante, altre tipologie di equipaggi e mezzi destinati comunque al servizio sanitario di emergenza urgenza extraterritoriale, impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti. I predetti locali potranno essere utilizzati dal Subcomodatario e dai soggetti terzi dallo stesso individuati per l'espletamento del predetto servizio. È diritto del Subcomodante ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso.
3. La durata è fissata in anni tre (3) con decorrenza dal 01/01/2022. Alla scadenza del termine convenuto, se non viene pattuita tra le parti un rinnovo ovvero una proroga del comodato, da effettuarsi con le medesime modalità e forma utilizzate per il perfezionamento del presente atto, il Subcomodatario è obbligato a restituire l'immobile nello stato di fatto in cui si trova al momento

dell'estinzione del presente contratto. Entrambe le parti potranno recedere dall'accordo con un preavviso scritto di almeno 90 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

- per il Subcomodante: avavs@pec.it
- per il Subcomodatario: protocollo@pec.areu.lombardia.it

ovvero un diverso termine concordato tra le parti.

4. Il Subcomodatario è tenuto a custodire e conservare la cosa con la diligenza del buon padre di famiglia.
5. Il Subcomodatario è costituito custode dell'immobile oggetto del presente contratto ed è direttamente responsabile verso il Subcomodante e i terzi dei danni causati per sua colpa da spandimento di acque, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell'uso dell'immobile.
6. Tutti gli interventi di manutenzione di carattere straordinario per la conservazione dei beni oggetto del presente contratto sono a carico del Subcomodatario, salva preventiva autorizzazione da parte del Subcomodante. Al fine di poter garantire interventi manutentivi di carattere ordinario quanto più possibile tempestivi, vista la destinazione d'uso dell'immobile, viene concordato tra le parti che gli stessi verranno effettuati dal Subcomodante nel più breve tempo possibile, previa segnalazione scritta da parte del Subcomodatario ovvero di chi dallo stesso autorizzato. L'attivazione del servizio manutentivo deve essere effettuata secondo la procedura operativa del Subcomodante. Le spese per gli eventuali interventi di manutenzione ordinaria vengono rimborsate dal Subcomodatario, nel limite di quelle documentate, previa verifica da parte di AREU dell'idonea documentazione a supporto di quanto realmente sostenuto e devono essere rendicontate annualmente da parte del Subcomodante. Le migliorie, riparazioni ordinarie o modifiche eseguite dal Subcomodatario restano acquisite al Subcomodante senza obbligo di compenso, anche se eseguite con il consenso di quest'ultimo, fatto salvo il diritto di pretendere dal Subcomodatario il ripristino dei locali nello stato in cui questi li ha ricevuti, solo per l'esecuzione di opere non preventivamente concordate. Le spese per l'erogazione dell'energia elettrica, l'acqua, il riscaldamento, le pulizie e quant'altro necessario per permettere l'ordinario uso dei locali oggetto di comodato sono sostenute dal Subcomodante e così rimborsate dal Subcomodatario: le spese per le utenze in proporzione ai millesimi di superficie occupati, quantificati in 450/1000 e quelle relative al servizio di pulizia ad imputazione diretta. Tali spese vengono rimborsate dal Subcomodatario nel limite di quelle documentate, previa verifica da parte di AREU dell'idonea documentazione a supporto di quanto realmente sostenuto e devono essere rendicontate annualmente da parte del Subcomodante.
   Relativamente al servizio di pulizie, il Subcomodatario si impegna a garantire una pulizia totale dei locali, con frequenza di due interventi settimanali e la relativa sanificazione periodica degli ambienti.
   Il Subcomodatario si impegna a provvedere al rimborso di tutte le spese relative alle utenze, pulizie ed eventuali interventi manutentivi ordinari e straordinari autorizzati, sostenute dal Subcomodante, nell'importo annuo stimato in € 8.000,00 = (ottomila/00), ovvero diverso maggiore importo risultante dalla rendicontazione, entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione annuale corredata della necessaria documentazione.
7. Il silenzio o l'acquiescenza del Subcomodante al mutamento d'uso pattuito, a lavori non autorizzati, alla cessione del contratto, che eventualmente avvengano, avranno esclusivamente valore di tolleranza priva di qualsiasi effetto a favore del Subcomodatario.
8. Il Subcomodante è esonerato dal Subcomodatario da qualsiasi responsabilità per danni che allo stesso potessero derivare dal fatto, omissione o colpa di terzi in genere. Parimenti il Subcomodante è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale scarsità o mancanza d'acqua, del gas o dell'energia elettrica e per la mancata fornitura di qualsiasi servizio, ivi compreso il riscaldamento/condizionamento, il citofono e altre dotazioni anche se dovuto a guasti degli impianti o ritardi nella riparazione degli stessi. Il Subcomodante si impegna comunque, vista la particolare destinazione d'uso dei locali, a porre in essere nel più breve tempo possibile quanto di propria competenza per rendere gli stessi pienamente fruibili.

9. La registrazione del presente atto viene effettuata dal Subcomodante e le relative spese verranno rimborsate dal Subcomodatario.
10. La cessione ad altri soggetti da parte del Subcomodatario del contratto dovrà avvenire esclusivamente a favore di terzi solo per la finalità di tutela della salute pubblica, attività di soccorso sanitario in emergenza urgenza territoriale, previa acquisizione scritta di parere favorevole del Subcomodante. Per ogni ulteriore fattispecie è fatto espresso divieto di cessione di contratto, senza consenso scritto del Subcomodante. Il Subcomodatario potrà servirsi dell'immobile solo per l'uso determinato dal contratto; in caso contrario il Subcomodante potrà richiedere immediata restituzione dell'immobile, oltre al risarcimento del danno.
11. Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.
12. A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.
13. Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il Subcomodante ha il proprio domicilio.
14. Il Subcomodante e il Subcomodatario con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Allegati:

1 – planimetria della porzione di immobile oggetto del contratto (già consegnata a mezzo PEC);

2 – autorizzazione sanitaria dei locali oggetto del presente contratto (già consegnata a mezzo PEC).

Per il Subcomodante	Per il Subcomodatario
ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA	AREU
VALLE SABBIA	Il Direttore Generale
Il Presidente	(Dott. Alberto Zoli)
(Marco Pasini)	

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del C.C. si approvano specificatamente tutti gli articoli del presente contratto.

Per il Subcomodante	Per il Subcomodatario
ASSOCIAZIONE VOLONTARI AMBULANZA	AREU
VALLE SABBIA	Il Direttore Generale
Il Presidente	(Dott. Alberto Zoli)
(Marco Pasini)	

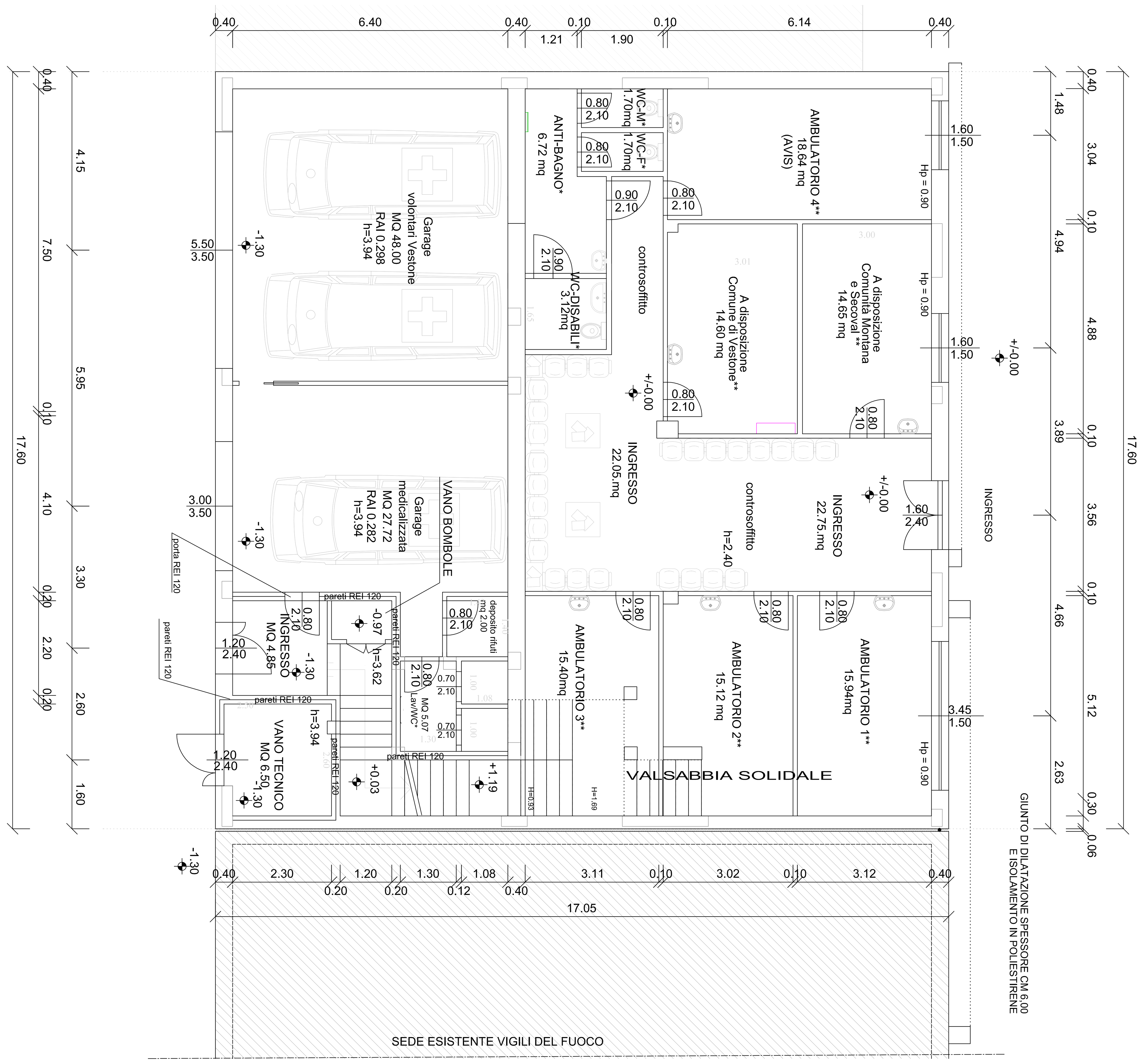

PIANTA PIANO PRIMO (arredi principali)
proposta "Bagolino" scala 1:50

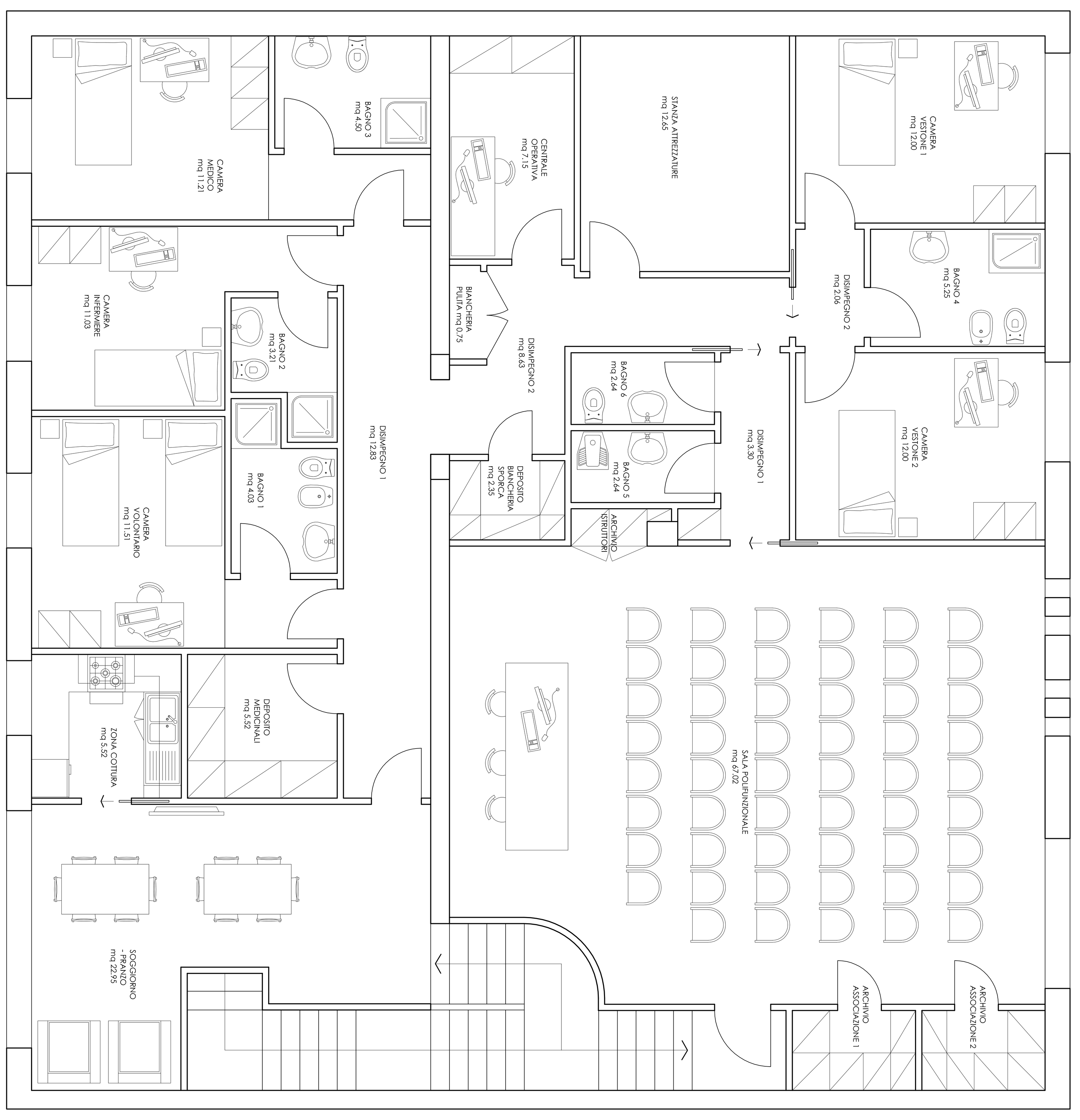

Regione Lombardia

ASL Brescia

DIREZIONE GESTIONALE DISTRETTUALE N. 6
U.O. Igiene e Medicina delle Comunità
Via Landi, 5 – 25087 Salò
Tel. 0365.296646 Fax 0365.296665
E-mail distretto.garda@aslbrescia.it

Salò, 25 AGO. 2014
Prot. Gen. n. 010832

AUTORIZZAZIONE N. 3/SO

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE GESTIONALE DISTRETTUALE N. 6
DELL'ASL DI BRESCIA

Vista la DGR n° IX/000893 del 01/12/2010 "Disciplina per l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del trasporto sanitario da parte di soggetti privati in aggiornamento alla DGR n.VIII/1743 del 18 Gennaio 2006" e la DGR n. IX/1964 del 06/07/2011 "Soccorso Sanitario extraospedaliero – aggiornamento DD.G.R. n. VI/37434 del 17/07/1998, n. VI/45819 del 22/10/1999, n. VII/16484 del 23/02/2004 e n. VIII/1743 del 18/01/2006;

Viste le Deliberazioni del Direttore Generale dell'ASL di Brescia che delegano ai Direttori delle Direzioni Gestionali Distrettuali la facoltà di rilasciare gli atti autorizzativi previsti dalla normativa speciale;

Vista l'istanza per l'esercizio dell'attività di trasporto sanitario presso la sede operativa di Nozza di Vestone, via Rinaldini, presentata in data 01/08/2014, prot. ric. 101266, dal Sig. Roberto Turri Zanoni, Legale Rappresentante dell'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione Volontari Ambulanza Valle Sabbia - Onlus", con sede legale in Nozza di Vestone, via Reverberi n. 1 cod. fiscale 96006210171;

Preso atto del parere del Responsabile dell'Unità Operativa Igiene e Medicina delle Comunità della D.G.D n. 6, espresso in data 19/08/2014 a conclusione dell'istruttoria della pratica;

AUTORIZZA

l'Organizzazione di Volontariato denominata "Associazione Volontari Ambulanza Valle Sabbia - Onlus", con sede legale in Nozza di Vestone, via Reverberi n. 1, ad esercitare l'attività di trasporto sanitario presso la nuova sede operativa di Nozza di Vestone, via Rinaldini.

IL DIRETTORE DELLA DGD N. 6
Dr.ssa Fiorella Cadoria

Copia informatica per consultazione